

LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI TRA ADDEBITO E RESPONSABILITA'

dott. Gabriele Positano

*(magistrato del Tribunale di Lecce,
applicato presso la Corte d'Appello di Salerno)*

- *L'addebito*
- *la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;*
- *Il nesso causale;*
- *le condotte successive al venir meno dell' affectio coniugalis;*
- *la violazione del dovere di fedeltà*
- *I profili procedurali*
- *le nuove frontiere della responsabilità civile per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio*
- *Analisi della giurisprudenza in tema di illecito fra coniugi.*
- *La violazione dei doveri coniugali quale causa dell' addebito della separazione .*
- *La violazione dei doveri coniugali quale causa del risarcimento.*
- *La posizione della giurisprudenza.*
- *La giurisprudenza in tema di danno ai figli.*
- *I rapporti prematrimoniali;*
- *i rapporti di fatto.*

Giurisprudenza anno 2008

Alla moglie che intrattiene relazioni extra coniugali con altre donne deve essere addebitata la separazione e, conseguentemente, la stessa non può avere diritto all'assegno di mantenimento.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha confermato *in toto* la decisione della Corte di Appello di Venezia, che aveva escluso l'assegno di mantenimento in favore della moglie, la quale aveva tradito il marito con altre donne.

In particolare, i giudici veneziani, sulla base di due lettere intercorse in epoca non sospetta tra le protagoniste delle relazioni extraconiugali, definite dalla Corte "inusuali", avevano addebitato la separazione anche alla moglie.

Tali rapporti, infatti, erano stati la causa del venir meno del legame coniugale, nonché delle reazioni violente del marito, reazioni che, peraltro, avevano determinato allo stesso l'addebito della separazione in primo grado.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE

Sentenza 11 novembre 2008 - 23 gennaio 2009, n. 1734

(Presidente Carnevale - Relatore Panebianco)

Svolgimento del processo - Con sentenza del 19.1.2005 il Tribunale di Belluno, pronunciando sulla domanda di separazione per colpa della moglie proposta da G. C. D. P. nei confronti di R. T. e sull'analoga domanda per colpa del marito proposta in via riconvenzionale dalla T., dichiarava la separazione con addebito al marito per maltrattamenti, escludeva i comportamenti di adulterio dedotti a carico della moglie, disponeva l'affidamento del minore alla madre e liquidava, a titolo di contributo al mantenimento, un assegno di euro 300,00 per il figlio e di euro 80,00 per la moglie, entrambi rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed alla condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

Proponeva impugnazione il C. D. P., insistendo nella pronuncia di addebito alla moglie e nella esclusione dell'assegno a favore della stessa.

All'esito del giudizio, nel quale si costituiva la T. chiedendo il rigetto del gravame, la Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 20.6-27.7.2005, in parziale riforma della sentenza impugnata, addebitava la separazione anche alla moglie, escludeva l'assegno liquidato a suo favore e compensava integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Riteneva la Corte d'Appello, sulla base del contenuto di due lettere inviate alla T. da tali S. G. e P. G. in costanza di matrimonio, che era risultata provata la sussistenza delle dedotte relazioni extraconiugali "di tipo amoroso" intrattenute dalla moglie con costoro e che dette relazioni erano state determinanti per il venir meno del legame coniugale, provocando quelle reazioni violente, pur ingiustificabili, del marito che avevano comportato in primo grado la pronuncia, ormai definitiva, di addebito della separazione a costui. Revocava di conseguenza l'assegno già disposto a favore della T., precisando che in ogni caso non ne avrebbe avuto diritto in quanto i redditi dei due erano quasi equivalenti

SENTENZA Autorità: Cassazione civile sez. I - **Data:** 05 febbraio 2008 - **Numero:** n. 2740 - **Parti:**

B.M. C. P.M. - Fonti: Diritto & Giustizia 2008 (s.m.) (nota di: CORRADO)

TESTO L'allontanamento dalla residenza familiare non costituisce violazione di un obbligo matrimoniale qualora tale comportamento sia determinato dalla condotta dell'altro coniuge ovvero sia intervenuto successivamente al verificarsi di un altro elemento idoneo a spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale.

La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro,

consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale.

L'abbandono della casa familiare, ove attuato dal coniuge senza il consenso dell'altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione là dove provoca l'impossibilità della convivenza, mentre non concreta una simile violazione quante volte sia stato cagionato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando risulti intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale

SENTENZA Autorità: Cassazione civile sez. I - **Data:** 23 maggio 2008 - **Numero:** n. 13431 - **Parti:** -

Fonti: Guida al diritto 2008, 41, 51 (s.m.) –

TESTO: La dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Con la conseguenza che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando già si era maturata e in conseguenza di una situazione d'intollerabilità della convivenza. In particolare, quanto all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, questa rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto.

La violazione dell'obbligo di fedeltà costituisce una circostanza sufficiente a determinare la pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, purché sussista il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto. La violazione dell'obbligo di fedeltà costituisce una circostanza sufficiente a determinare la pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, purché sussista il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto.

SENTENZA Autorità: Cassazione civile sez. II - **Data:** 28 maggio 2008 - **Numero:** n. 14042 - **Parti:** B. C. V. - **Fonti:** Diritto & Giustizia 2008

TESTO : La pronuncia di separazione con addebito non può essere fondata sulla sola inosservanza, da parte di uno dei coniugi, dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico di chi ha contratto matrimonio: è, infatti, necessario dimostrare che vi sia un nesso di causalità fra la condotta ascritta, con una violazione consapevole di quegli obblighi, e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.

In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., necessitando la prova della sussistenza del nesso causale tra i comportamenti addebitati e il fallimento della convivenza. Ciò posto, la condotta contraria ai doveri coniugali, ove successiva al venir meno della convivenza, sia pure immediatamente prossima alla cessazione della stessa, può rilevare, ai fini della dichiarazione di addebito, solo ove concorra a illuminare sulla condotta pregressa. In punto di onere probatorio, il giudice di merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. Ne consegue, che non è censurabile, in sede di legittimità, la statuizione del giudice di merito che abbia disposto l'affidamento della prole minore all'ente locale, dando conto delle ragioni del proprio apprezzamento mediante una congrua e logica motivazione.

SENTENZA Autorità: Cassazione civile sez. I - **Data:** 31 maggio 2008 - **Numero:** n. 14639 - **Parti:** G.L. C. D.C. - **Fonti:** Diritto & Giustizia 2008

TESTO: L'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l'addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, che diventa definitivo; ne consegue che non entrano a far parte del regime di comunione legale quei beni eventualmente compravenduti dal coniuge nel corso del giudizio d'appello, atteso che lo scioglimento della comunione è già avvenuto con il giudicato separatizio.

SENTENZA Autorità: Cassazione civile sez. I - **Data:** 11 giugno 2008 - **Numero:** n. 15557 - **Parti:** G.M. C. G.B. - **Fonti:** Diritto & Giustizia 2008 (s.m.) (nota di: CORRADO)

TESTO : L'obbligo di fedeltà, ex art. 143 c.c., deve essere inteso non solo come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi; ne consegue che la relazione sentimentale di un coniuge, anche se non si sostanzia in un adulterio, può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione ex art. 151 c.c., qualora sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale.

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzia in un adulterio, compunti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.

SENTENZA Autorità: Cassazione civile sez. I - **Data:** 19 settembre 2008 - **Numero:** n. 23885 - **Parti:** E.B. C. V.N. - **Fonti:** Diritto & Giustizia 2008

TESTO: Viene meno il diritto all'assegno di mantenimento per la moglie che con la propria condotta ha determinato il fallimento dell'unione coniugale (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva addebitato alla donna la separazione, revocando il diritto al mantenimento, individuando nei suoi comportamenti, tra i quali il ripetuto rifiuto di trasferirsi in città dove il marito doveva permanere per gran parte della settimana per via della sua attività lavorativa e l'iniziativa di dormire nella stanza del figlio e non più con il marito, il fondamento della separazione).

SENTENZA Autorità: Tribunale Bari sez. I - **Data:** 10 marzo 2009 - **Numero:** n. 817 - **Parti:** - **Fonti:** Giurisprudenzabarese.it 2009

TESTO: L'art. 709 bis, c.p.c., introdotto dall'art. 2, comma 3, lett. e) ter del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modificazioni dalla l. n. 80 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 4 l. n. 263 del 2005, entrato in vigore l'1.3.2006, ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, prevede espressamente che nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito della separazione, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione, avverso la quale è ammesso soltanto l'appello.

Giurisprudenza anno 2009

SENTENZA Autorità: Cassazione civile sez. I - **Data:** 09 gennaio 2009 - **Numero:** n. 283

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: Con sentenza del 4 giugno 2004, il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi D.V.G. e M.A., con addebito al marito, affidando le figlie minori Ma. e V. alla madre, con diritto di visita del padre e divieto che gli incontri con la figlia Ma. avvenissero in presenza della nuova compagna di lui; a carico del M. erano poste le spese del grado e un contributo mensile di Euro 700,00 per il mantenimento della moglie e di Euro 1.500,00 per quello dei tre figli, entrambi rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, e il 70% delle spese scolastiche e sanitarie per i figli non coperte dal S.S.N., ordinandosi il pagamento diretto di tali somme dal datore di lavoro.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il M., in ordine all'addebito posto a suo carico e con richiesta di escludere il contributo per la moglie e ridurre quello per i figli, revocando il divieto d'incontro della figlia Ma. con la sua nuova compagna e l'ordine al datore di lavoro di pagamento diretto; la D.V. chiedeva il rigetto del gravame e, in via incidentale, di aumentare i contributi a carico del marito, in favore proprio e dei figli.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 12 aprile 2005, compensando le spese del grado, accoglieva parzialmente il gravame principale e rigettava quello incidentale, riducendo il contributo per la moglie a Euro 300,00 e quello per i figli ad Euro 1.200,00 complessivi con rivalutazione, con conferma dell'ordine al datore di lavoro di pagamento diretto ed eliminazione del divieto di incontro tra la figlia Ma. e la convivente. La Corte di merito ha desunto dalle deposizioni testimoniali che era provato che la relazione extraconiugale del M. risaliva ad epoca anteriore al ricorso per separazione ed era stata confessata nel (OMISSIS) alla moglie, come risultava dalla deposizione del teste I., cognato della D.V., il quale aveva appreso il fatto da uno dei figli della coppia.

Inoltre era risultato che la D.V., mentre ancora conviveva con il marito, aveva fatto una scenata nell'ufficio in cui l'uomo lavorava ed era con la nuova compagna, come riferito de relato dal teste Vi., e che il M. aveva manifestato pubblicamente la sua relazione sentimentale con l'altra donna, recandosi con lei, nell'(OMISSIS), a (OMISSIS) presso amici, come riferito dal teste Mi..

A fronte di tali risultanze della prova orale, non credibili erano le dichiarazioni della sorella del M., D., che aveva escluso tale relazione durante la convivenza dei coniugi, mentre irrilevante appariva ai fini della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la pretesa ostilità della D.V. nei confronti della famiglia del marito, dovendo ritenersi presuntivamente che la separazione fosse effetto della violazione dell'obbligo di fedeltà dal marito, con conferma della decisione di primo grado sul punto dell'addebito a quest'ultimo.

In ordine agli assegni di mantenimento per moglie e figli la Corte territoriale rilevava lo squilibrio delle posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi a favore del M., ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS), con reddito medio annuo di Euro 80.000,00, mentre la D.V., insegnante, fruiva di entrate annuali medie di Euro 22.000,00, essendo entrambe le parti proprietarie delle case in cui vivevano e di altri immobili che, per la donna, non erano però fruttiferi.

Sulla base del tenore di vita fruito dalla famiglia durante la convivenza e negato che fosse stata provata un'attività professionale autonoma dell'uomo, con un aumento conseguente delle entrate di lui, la Corte ha quindi ridotto i contributi per moglie e figli nella misura indicata, con la rivalutazione, lasciando fermo l'obbligo del padre di contribuire alle spese mediche straordinarie per i figli nella misura del 70% e il pagamento diretto dal datore di lavoro di quanto dovuto, in ragione di pregressi inadempimenti parziali del M. nel corso del processo.

Era respinta la domanda dell'appellante principale di restituzione delle maggiori somme già pagate ed era consentito che l'incontro del padre con la figlia Ma. potesse avvenire in presenza della convivente di lui, ferme restando le altre modalità di esecuzione del diritto di visita, confermandosi la disciplina delle spese del primo grado e compensandosi quelle dell'appello.

Per la cassazione della sentenza, che si deduce notificata il 30 maggio 2005, ha proposto ricorso di unico motivo notificato il 15 luglio 2005 M.A. e resiste, con controricorso notificato il 1 - 5 ottobre 2005, la D.V., che ha anche depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

(Torna su) Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE - 1. Con l'unico motivo di ricorso, il M. denuncia violazione dell'art. 151 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria della sentenza impugnata, in ordine all'addebito della separazione a lui e al mancato addebito alla moglie.

La Corte di merito ha fondato l'addebito al ricorrente sulla circostanza che la relazione extraconiugale di lui esisteva prima del ricorso per separazione, attraverso l'esame di una sola parte delle risultanze istruttorie, interpretate in maniera inadeguata, senza valutare complessivamente il comportamento dei due coniugi e, in particolare, quello della D.V..

Dallo stesso ricorso della moglie per la separazione risulta che solo dal (OMISSIS) il M. aveva la relazione indicata, così evidenziando una condotta precedente sempre fedele dell'uomo; dalla testimoniale assunta è emerso che il marito aveva lasciato più volte il domicilio coniugale anche in precedenza per il carattere brusco e aggressivo della moglie, che impediva ai familiari di lui ai quali era ostile, di incontrare i figli.

Erano pure richiamati i motivi d'appello in cui erano riportate le deposizioni testimoniali assunte, delle quali la Corte di merito non ha tenuto conto, avendo esaminato solo quelle dei testi di controparte, non considerando neppure che il ricorrente e la sua attuale convivente erano all'epoca colleghi di ufficio, che lavoravano negli stessi locali. Richiamata la deposizione del teste Mi., che afferma che le frequentazioni tra il M. e la sua attuale convivente furono successive alla cessazione della convivenza con la moglie, il ricorrente deduce che il cognato della moglie (teste I.) ha riferito che, dall'(OMISSIS), era iniziata la relazione, in base a quanto a lui detto dalla D.V..

Dalla deposizione del teste Vi.Ro. (e non Vi. come scritto nella sentenza) era poi emerso che la D.V. aveva fatto una scenata in ufficio al M. per avervi rinvenuto anche la sua attuale convivente, senza rilevare che la stessa era collega di lavoro del ricorrente e doveva trovarsi in quei locali e che la controricorrente impediva al padre del marito di incontrare i figli in casa, consentendo solo il suo accesso sotto il portone.

Chiaramente illogica è la rilevanza data alla deposizione del teste I., cognato della D.V., a fronte della ritenuta non credibilità della teste M.D., connessa al fatto che la stessa è la sorella del ricorrente, in ordine all'ostilità della donna verso la famiglia del marito e all'aggressività di lei nei confronti di lui.

In rapporto poi alla scarsa attenzione della D.V. per marito e figli e alle sue assenze da casa per riunioni scolastiche, nulla si dice nella pronuncia d'appello, che neppure rileva che la donna aveva confermato che i rapporti con il M. si erano inaspriti per ragioni economiche.

La Corte d'appello non motiva adeguatamente anche in ordine al fatto che non vi erano i presupposti per l'addebito al M. ovvero esclusivamente a lui, mancando una valutazione paritaria dei comportamenti delle due parti, e in particolare della condotta aggressiva, ingiuriosa e oppressiva della D.V. nei confronti del marito e dei suoi familiari di origine, cui era impedita la frequentazione anche dei figli.

La relazione sentimentale del M. con un'altra donna, collega di lavoro, non è stata la causa della separazione ma il suo effetto.

Si chiede quindi che, in considerazione della condotta della D.V., per la quale la separazione dovrebbe a lei addebitarsi, sia cassato pure il disposto contributo al mantenimento di lei, non consentendo comunque la entità dello stesso al M. di conservare il pregresso tenore di vita, per le ingenti somme da versare alla moglie, computate in circa Euro 20.000,00 annui; il ricorrente infine lamenta la omessa pronuncia della Corte d'appello sulla sua richiesta di annullare la sua condanna alle spese del giudizio di primo grado, che doveva seguire alla riforma della sentenza del Tribunale disposta dalla pronuncia impugnata.

La controricorrente deduce la inammissibilità del ricorso, che attiene al merito della decisione senza indicare punti decisivi della controversia dei quali la Corte d'appello avrebbe omesso l'esame, nè rilevando contraddizioni e incoerenze logiche in cui sarebbe incorsa la pronuncia impugnata.

I giudici di merito hanno ritenuto che la relazione extraconiugale del M. con una collega di lavoro e l'abbandono del domicilio coniugale giustificassero l'addebito a lui della separazione; la relazione del M. con la S. è stata confermata dall'uomo in sede di libero interrogatorio, anche se egli la fa decorrere dal (OMISSIS).

Dalla deposizione del teste I. era emerso con chiarezza che, a (OMISSIS), il M. aveva ammesso la relazione extraconiugale con la moglie, mentre il teste Mi., che nessuna frequentazione aveva avuto dei coniugi durante la convivenza, afferma che già dall'inizio del (OMISSIS), negli ambienti di lavoro del M. e della S., era nota la loro relazione e che, nell'(OMISSIS) di quello stesso anno, i due erano venuti a visitare come coppia la sua famiglia e la moglie, la quale era dirigente del servizio avvocatura dello stesso comune.

La stessa sorella del M., sia pure dichiarando che il rapporto del fratello con l'altra donna era iniziato dopo la cessazione della convivenza, ha confermato la relazione extraconiugale e il fatto che l'uomo aveva più volte

lasciato la casa coniugale prima dell'abbandono definitivo; in sostanza, è emerso che l'abbandono definitivo della casa coniugale a (OMISSIS) fu determinato dalla relazione extraconiugale del ricorrente, essendo generiche le affermazioni di una aggressività della D.V. verso il marito, riferite dai testi di quest'ultimo.

In ordine poi alla frequentazione dei figli della coppia, da parte dei componenti la famiglia d'origine del M., il teste Vi. ha rilevato che il padre di questo negli ultimi tempi non andava a casa del figlio, quando già però i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati e la presente causa era iniziata.

In un rapporto matrimoniale durato oltre venti anni, nessun episodio specifico di condotte della D.V. contrario ai familiari del marito risulta dedotto e provato da controparte, non essendovi stata alcuna seria crisi matrimoniale prima della relazione extraconiugale dell'uomo, a base della separazione. Si contrasta infine nel controricorso la richiesta di eliminazione dell'assegno di mantenimento della D.V. come effetto dell'esclusione dell'addebito.

2.1. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

Si deduce anzitutto che la sentenza impugnata non avrebbe valutato alcune delle deposizioni testimoniali, senza precisare tali omissioni nè indicare le ragioni delle dedotte insufficienze motivazionali della pronuncia oggetto di ricorso. In rapporto ad un'affermazione del teste Vi., si deduce che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che lo stesso aveva riferito che il padre del M. non poteva incontrare i nipoti se non sotto il portone del palazzo per l'opposizione della nuora; peraltro la controricorrente ha incontestatamente osservato che, nella situazione di tensione seguita alla separazione, il padre del ricorrente non era ricevuto nella casa familiare ove abitava la D.V..

Non è omesso o trascurato dai giudici d'appello l'esame di alcuna prova testimoniale; la corte di merito ritiene non credibile, in relazione al suo esame del complesso della prova assunta, la deposizione della sorella del M., che ha negato l'esistenza della relazione extraconiugale del fratello anteriormente al ricorso e all'abbandono dallo stesso del tetto coniugale.

Il giudizio della Corte di merito è suffragato dalle deposizioni di testi estranei ad entrambi i coniugi, come il Mi., che ha riferito di una visita a (OMISSIS) del M. e dalla sua compagna nell'(OMISSIS), in atteggiamento che rendeva palese la relazione sentimentale tra i due già in corso all'epoca, prima del ricorso di separazione che è di (OMISSIS).

In ordine al teste Vi., lo stesso ha confermato la scenata della D.V. nell'ufficio tecnico comunale ove il M. lavorava con la sua attuale compagna, episodio accaduto prima del ricorso a base della presente causa; irrilevante è il mancato rilievo del fatto che la donna con la quale il ricorrente intratteneva la relazione lavorasse nello stesso ufficio di lui, essendo ovvio che tale circostanza aveva solo facilitato il rapporto tra i due antecedente alla separazione, come confermato dai due testi sopra indicati estranei alle parti.

Da tale rilievo consegue la logicità della valutazione data dai giudici di merito sulla deposizione della teste M.D., sorella del ricorrente, ritenuta non credibile sulla base delle risultanze delle deposizioni di altri testi, che ne contraddicevano le affermazioni; consegue a tale rilievo il richiamo alla deposizione del teste I. cognato della D.V., che ha affermato che uno dei nipoti, figli della coppia, gli avevano riferito della confessione del padre alla madre della relazione con l'altra donna già a (OMISSIS).

In conclusione, in rapporto all'addebito al M., non è censurata la sentenza di merito nella parte in cui afferma che poteva "presumersi" la anteriorità della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte del M., rispetto alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza che aveva determinato l'abbandono della casa familiare da parte dell'uomo (Cass. 8 settembre 2003 n. 137747).

L'esistenza d'una relazione extraconiugale manifesta e incontrovertita alla data del giudizio, ha fatto ritenere ai giudici d'appello che dovesse presumersi la esistenza di essa in precedenza, non risultando con certezza circostanze, comunque da accertare con rigore, le quali escludessero tale ricostruzione dei fatti (Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618, 12 giugno 2006 n. 13592, 12 aprile 2006 n. 8512).

A tali regole di valutazione delle risultanze istruttorie si è attenuta la sentenza di merito, la cui motivazione non solo esamina tutte le deposizioni testimoniali, ma le valuta anche in modo logico e congruo, con la conseguenza che, per tale profilo, il ricorso, in ordine al preteso errore nell'addebito al marito della separazione, deve essere respinto.

In relazione all'addebito alla D.V. che, con il ricorso, si chiede di rilevare in riforma della decisione impugnata, sulla base di un riesame delle risultanze istruttorie, in sostanza il M. afferma che la moglie avrebbe avuto un atteggiamento brusco e aggressivo nei suoi confronti oltre che ostile verso la sua famiglia di origine, senza indicare specifici episodi nel corso di circa venti anni di matrimonio che confermino tali violazioni di doveri coniugali.

Alla D.V. si contestano dal M. violazioni di obblighi familiari di presenza in casa per avere partecipato a riunioni in scuola per lo svolgimento del suo lavoro, con pretesa conseguente mancata assistenza alla famiglia e atteggiamenti bruschi con il marito, con il quale vi erano state liti per motivi economici; la genericità delle accuse rende inammissibile il ricorso per il profilo del mancato addebito alla moglie.

Solo la sorella del ricorrente ha confermato tali atteggiamenti polemicamente della donna, mentre il teste Vi. ha confermato il fatto che il padre del M. non poteva incontrare i nipoti se non sotto il palazzo della casa familiare, riferendosi incontestatamente ad una fase dei rapporti tra le parti già alterata dalla tensione della vertenza giudiziaria in corso.

In conclusione, anche sotto il profilo del mancato addebito alla D.V., il ricorso non denuncia fatti decisivi non esaminati o non valutati dai giudici di appello e quindi esso, in rapporto al difetto di motivazione su tale punto, è inammissibile.

Al rigetto del ricorso in ordine al rilevato addebito al marito e all'inammissibilità di quello relativo alla mancata attribuzione a condotte della D.V. dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza consegue l'assorbimento della questione relativa al contributo del M. al mantenimento della moglie, per la parte in cui il ricorrente lo collega all'addebito eventuale alla moglie.

Il ricorso per cassazione della sentenza in ordine al contributo in favore della moglie per l'ulteriore profilo del confronto tra i redditi delle parti si fonda su ragioni generiche, facendo riferimento, nel raffronto delle posizioni delle parti, pure alle somme versate dal ricorrente per il mantenimento dei figli e non solo agli Euro 300,00 mensili di contributo per la moglie, somma fissata in rapporto al reddito medio annuale, superiore ad Euro 80.000,00, del ricorrente, di circa quattro volte superiore a quello della donna di Euro 22.000,00, e pertanto esso non può non dichiararsi inammissibile, in ragione della stessa mancanza dei suoi presupposti di fatto, che non danno ragione agli obblighi di contribuire al mantenimento dei figli a carico del M. e con l'intero suo patrimonio.

Infondato e da rigettare è infine il profilo di ricorso che lamenta la omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla richiesta di annullare la condanna del M. alle spese del primo grado di causa, in quanto la Corte d'appello, compensando le spese del secondo grado, ha espressamente affermato che sussistevano giusti motivi "per mantenere ferma la pronuncia di condanna al pagamento delle spese di primo grado emessa dal Tribunale a carico del M., rimasto soccombente in ordine alla domanda di addebito proposta dalla moglie", con esclusione conseguente della mancata pronuncia sul gravame relativo alle spese di primo grado, denunciata con la impugnativa in questa sede.

Per la soccombenza, il ricorrente deve rimborsare alla controricorrente le spese della presente fase del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese di questa fase del giudizio che liquida in Euro 3.700,00, (tremila settecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009

SENTENZA Autorità: Cassazione civile sez. I - **Data:** 19 marzo 2009 - **Numero:** n. 6697 - **Parti:** C.F. C. G.Z. - **Fonti:** Diritto & Giustizia 2009

CLASSIFICAZIONE: SEPARAZIONE DEI CONIUGI Addebito (già "colpa") condizioni

TESTO: Di fronte ad un comportamento contrario ai doveri del matrimonio da parte di entrambi i coniugi, la condotta dell'uno non può essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, perché solo tale comparazione consente di riscontrare se e quale incidenza le stesse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (nella specie, la Corte ha accolto il ricorso di un'ex moglie che si era vista attribuire la colpa della separazione per l'unico e isolato episodio di tradimento consumato, tra l'altro, dopo la scoperta dell'impotenza generandi del marito nascostale per quasi due anni dalle nozze).

SENTENZA Autorità: Tribunale Bari sez. I - **Data:** 30 gennaio 2009 - **Numero:** n. 328 - **Parti:** -

Fonti: Giurisprudenzabarese.it 2009

TESTO: La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito .

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, di uno od entrambi i coniugi, ovvero sia, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito

SENTENZA Autorità: Tribunale Genova sez. IV - **Data:** 22 gennaio 2009 - **Numero:** n. 314

Parti: - **Fonti:** Redazione Giuffrè 2009

TESTO: In tema di separazione giudiziale dei coniugi, la separazione va addebitata al coniuge che ha tenuto un comportamento contrario ai doveri del matrimonio (nel caso di specie, tale coniuge anche prima del deposito del ricorso manifestava apertamente di avere una contemporanea altra relazione sentimentale, aveva comportamenti aggressivi nei confronti dei figli e si era allontanato dalla casa coniugale).

SENTENZA Autorità: Corte appello Napoli - **Data:** 08 gennaio 2009 - **Numero:** n. 4 - **Parti:** -

Fonti: Guida al diritto 2009, 11, 55 (s.m.)

TESTO: È inammissibile in quanto tardiva la domanda di addebito della separazione formulata solo in corso di causa in quanto la stessa, esulando da una semplice "emendatio libelli", si pone come domanda del tutto autonoma proponibile, in quanto tale, esclusivamente in sede di atto introduttivo al giudizio di separazione .

La responsabilità civile endofamiliare

La violazione dei doveri coniugali quale causa dell' addebito della separazione .
La violazione dei doveri coniugali quale causa del risarcimento

Secondo la dottrina sarebbe configurabile un'area interna, in cui tutto, per così dire, "resta in famiglia": liti, sgarbi, ripicche, scorrettezze di portata minore e ordinaria che, in quanto tali, rimangono irrilevanti per il diritto poiché caratteristici di ogni normale ménage familiare.

Un secondo cerchio sarebbe invece rappresentato da violazioni degli obblighi coniugali e genitoriali non accettabili, ma rilevanti esclusivamente ai fini dell'applicazione delle norme del primo libro: in particolare, ai fini dell' addebito della separazione o con riguardo alla filiazione per l'adozione di misure coercitive finalizzate all'adempimento degli obblighi patrimoniali di mantenimento della prole.

Il terzo cerchio comprende infine le ipotesi nelle quali le regole della responsabilità civile sono chiamate a svolgere la propria funzione, a favore del coniuge oppure dei figli, offesi da comportamenti di particolare gravità.

Il punto è che, al di là della dichiarazioni e della parole spese, i filtri che vengono indicati non sembrano sempre in grado di segnare il confine fra queste due aree.

Proviamo a verificare questa ipotesi "grafica", alla luce delle pronunce di cui si è dato conto nelle pagine che precedono.

Partiamo, con la tabella che segue, dalle decisioni relative ai diritti della prole.

Tab. I

Estremi	Fatti	Responsabilità
Trib. Torino, 31 marzo 1992	Figlio naturale; difetto di veridicità	Sì: danno non patrimoniale
Cass. civ., 7 giugno 2000, n. 7713	Figlio. Genitore naturale ritarda obblighi mantenimento	Sì: danno esistenziale e vita di relazione
App. Bologna, 10 febbraio 2004	Figlio. Genitore naturale scostante e disinteressato	Sì: danno patrimoniale ed esistenziale
Trib. Venezia, 30 giugno 2004	Figlio. Genitore naturale scostante e disinteressato	Sì: danno non patrimoniale
Cass. civ., 8 febbraio 2000, n. 1365	Mancato esercizio diritto/dovere di visita	Sì
Trib. Minorini L'Aquila, 8 luglio 2005	Figlio. Genitore naturale scostante e disinteressato	Sì: danno esistenziale

A parte la pronuncia del Trib. di Torino relativa a un caso in cui, in effetti, la responsabilità figura dichiarata nei riguardi di un soggetto che figlio non era la recente giurisprudenza sembra ridisegnare la mappa dei doveri che incombono sul genitore e, in particolare, sul(l'involontario) genitore naturale.

Se, infatti, fino a ieri la partita del genitore naturale poteva considerarsi chiusa con l'adempimento volontario o forzato degli obblighi di natura patrimoniale, oggi le cose appaiono mutate, e ciò proprio in virtù della valorizzazione delle regole di responsabilità civile, insieme all'enfaticizzazione dei diritti della persona.

Tradizionalmente, l'aridità dei sentimenti, i difetti di sensibilità, il disinteresse, le chiusure comunicative del genitore nei riguardi del figlio erano caratteristiche negative delle quali il diritto si occupava solo al fine dell'applicazione delle norme tipiche del diritto di famiglia: potestà, affidamento, mantenimento. Per il resto, tutto rimaneva specialmente per quanto riguarda il genitore naturale sul piano della morale e su questo piano riceveva le sanzioni: in termini di biasimo sociale, di reputazione all'interno della comunità. Ora invece, con l'ingresso in campo dell'art. 2043 c.c., il discorso diventa tecnico-giuridico: con la minaccia del risarcimento del danno non patrimoniale a fungere da stimolo per la messa in scena assai poco spontanea, a questo punto di atteggiamenti di paterna (o materna) affettività (89)

(89) Come rileva Dogliotti, op. cit., 169, "si aprono spazi di risarcibilità finora impensabili": a carico del genitore convivente che non si occupa adeguatamente del figlio; o del genitore non affidatario che non lo visita regolarmente; oppure della madre che non abbia voluto essere nominata e che subisca la procedura di ricerca della maternità (idee ribadite in Dogliotti, La responsabilità civile entra nel diritto di famiglia, nota a Trib. Roma, 13 giugno 2000, in Dir. fam., 2002, 61)..

Ad ogni modo, per quanto emerge dalle ancora scarse pronunce disponibili, in questo settore l'idea della tripartizione delle aree sembra confermata: con la gravità della condotta posta in essere dal genitore (e delle conseguenze sulla condizione del figlio) a fare da filtro tra le ipotesi in cui tutto può risolversi con l'applicazione del rimedio tipico determinazione dell'assegno di mantenimento e quelle in cui vi è invece spazio per l'operatività delle regole aquiliane.

Esaminiamo, ora le sentenze in tema di responsabilità fra coniugi (schematizzate nella tabella II nella pagina successiva).

Estremi	Fatti	Addebito/violazione altri doveri	Responsabilità
Cass. civ., 19 giugno 1975, n. 2468	Adulterio	Sì	Potenziale (prova danno patrimoniale)
Trib. Roma, 17 settembre 1989	Adulterio + induzione	Sì	Potenziale (prova danno patrimoniale)
Cass. civ., 22 marzo 1993, n. 3367		Sì	No
Cass. civ., 6 aprile 1993, n. 4108		Sì	No
Cass. civ., 26 maggio 1995, n. 5866		Sì	Potenziale
Trib. Monza, 15 marzo 1997	Induzione inadempimento		No
Cass. civ., 5 novembre 1998, n. 11094	Aborto senza consenso marito		No
Trib. Milano, 10 febbraio 1999	Assistenza morale (no rapporti sessuali)	No (consensuale)	Sì potenziale No nei fatti (prosecuzione ventennale rapporto)
App. Torino, 21 febbraio 2000	Mobbing coniugale	Sì	Potenziale (manca la domanda)
Trib. Roma, 13 giugno 2000	Ostacoli al rapporto con il figlio		Sì (morale e biologico)
Trib. Firenze, 16 giugno 2000	Abbandono di schizofrenica	Sì	Sì (danno biologico)
Trib. Milano, 4 giugno 2002	Abbandono + tradimento	Sì	Sì (danno esistenziale)
Trib. Milano, 24 settembre 2002	Ordinaria infedeltà	Sì	No (ma la domanda era rivolta all'amante)
Trib. Savona, 5 dicembre 2002	Niente figli, poi con l'amante	No (consensuale)	No (si in astratto se danni ulteriori)
Trib. Monza, 5 novembre 2004	Ostacoli al rapporto con figlio	Sì	Sì (danno esistenziale)
Cass. civ., 23 marzo 2005, n. 6276	Niente rapporti sessuali	Sì	No (manca domanda, ma si parla di danni equilibrio psicofisico)
Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9801	Marito tace su impotenza	Divorzio per inconsumazione	Sì (c'è l'ingiustizia; si rinvia per consentire prova del danno)
Cass. civ., 12 aprile 2006, n. 8512	Tradimento	Sì	No per le spese dell'investigatore
Trib. Brescia, 14 ottobre 2006	Tradimento	Sì	Sì (danno esistenziale)

Appare evidente dalla lettura di questi dati come nei casi relativi al rapporto coniugale appartenenti al nuovo filone giurisprudenziale, al di là delle declamazioni, l'accoglimento della domanda di risarcimento sia strettamente collegata alla riconosciuta violazione dei doveri coniugali: la stessa che è risultata a fondamento della dichiarazione di addebito della separazione.

Mancano, cioè, ipotesi tali da confermare l'assunto di partenza, e cioè che non tutte le violazioni dei doveri coniugali rilevanti ai fini dell' addebito della separazione (art. 143 c.c.) siano sufficienti per il sorgere della responsabilità da illecito (ex art. 2043).

Gli unici casi nei quali all' addebito non fa seguito il risarcimento non sembrano smentire tale risultato.

È vero che il Trib. Milano del 24 settembre 2002 riconosce l' addebito per un caso di ordinaria infedeltà e respinge la domanda risarcitoria, ma questa figurava avanzata solo nei riguardi del terzo, amante della moglie.

Quanto a Cass. civ. n. 6276/2005 relativa all' addebito della separazione per assenza di rapporti sessuali è la mancanza di una domanda sul punto a escludere un risarcimento del danno che altrimenti sarebbe stato probabilmente accordato.

Anche Cass. civ. n. 8512/2006 riconosciuto l'addebito conseguente al tradimento respinge la richiesta risarcitoria, ma solo perché relativa alla spese sostenute dal marito per investigare sulla condotta della moglie spese ritenute lontane dal punto di vista causalistico.

La giurisprudenza edita non ci consente questo è il punto di confermare l'effettiva operatività dei filtri proposti